

CONSIGLIO DI STATO – Sezione V - sentenza n. 1515/2001

La norma che consente al personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali apicali, di effettuare domanda di mobilità ordinaria “ha un raggio d'azione circoscritto, che concerne solo i medici posti ai vertici di strutture sanitarie affidate alla responsabilità primariale”; pertanto “la disposizione non può essere applicata agli aiuti”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato in una sentenza (n. 1515/2001 della quinta sezione), respingendo il ricorso in appello proposto contro la Usl Bari/l da un aiuto di ruolo ad-detto al servizio di medicina nucleare presso il presidio ospedaliero di Andria. L'aiuto aveva impugnato il provvedimento con il quale era stato collocato, per una utilizzazione temporanea, presso il servizio di radiologia; sosteneva che tale assegnazione “si poneva in contrasto con il principio secondo cui il di-pendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti alla sua posizione funzionale” e che, in generale, “la mobilità può essere effettuata esclusivamente su domanda degli interessati, come prescritto dal DPR n. 384/90”. Il Consiglio di Stato gli ha dato torto, in quanto l'applicazione del DPR non lo riguarda in quanto aiuto, e anche perché “il principio della necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale del dipendente sanitario e le mansioni concretamente assegnate non ha una portata rigida e assoluta-mente inderogabile, ma va ragionevolmente correlato alle peculiari situazioni organizzative dell'ammini-strazione di appartenenza”. Nel caso specifico, secondo il Consiglio di Stato, “la circostanza secondo cui la Usl non aveva ancora attivato all'epoca il servizio di medicina nucleare giustifica razionalmente la scelta di assegnare l'interessato a una struttura che svolge funzioni caratterizzate da apprezzabili ele-menti di somiglianza, così realizzando una particolare e legittima forma di “mobilità orizzontale”, non definitiva, correlata a circostanze obiettive”. Tanto più che, di fatto, “l'interessato è stato incaricato di mansioni di livello qualitativo non inferiore a quelle proprie dell'aiuto corresponsabile ospedaliero”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4829/1995 proposto da Antonio Catino in proprio e quale rappresen-tante legale del SUMI USL Bari/3, Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Franco Cipriani, col quale è elettivamente domiciliato in Roma al Viale Angelico 12, presso lo studio dell'avv. Roberto Maraffa,

CONTRO

e la USL Bari/1 in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi ed elettivamente domiciliata in Roma, via V. Picardi 4, presso Ragni; la USL Bari/3, non costituita in giudizio.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari, 3 marzo 1995, n. 191.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della USL BA/1;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2000, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Cipriani e Caputi Iambrenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, all'epoca aiuto di ruolo addetto al Servizio di medicina Nucleare (S.M.N.) presso il presidio ospedaliero di Andria, contro il provvedimento 28 luglio 1992, n. 696, adottato dall'amministratore straordinario della USL Ba/3, ed il conseguente ordine di servizio 19 agosto 1992, n. 11506, concernenti l'utilizzazione temporanea del ricorrente presso il servizio di radiologia.

L'appellante ripropone i motivi disattesi dal tribunale.

La USL BA/1, succeduta nei rapporti facenti capo alla USL BA/3, resiste al gravame.

DIRITTO

Con un primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'articolo 29 del D.P.R. n. 761/1979 e della correlata normativa regolamentare e contrattuale, sostenendo che l'assegnazione al servizio di radiologia si pone in contrasto con il principio secondo cui il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo ed alla sua posizione funzionale.

Il motivo è infondato. La norma primaria invocata dall'appellante, pur esprimendo il principio della necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale del dipendente sanitario e le mansioni concretamente assegnate, non ha una portata rigida ed assolutamente inderogabile, ma va ragionevolmente correlata alle peculiari situazioni organizzative dell'amministrazione di appartenenza.

In questo contesto, la circostanza secondo cui la USL, all'epoca dell'adozione dei provvedimenti impugnati, non aveva ancora attivato il servizio di medicina nucleare giustifica, razionalmente, la scelta di assegnare l'appellante ad una struttura che svolge funzioni caratterizzate da apprezzabili elementi di somiglianza.

L'opzione dell'amministrazione sanitaria appare ancora più giustificata ove si consideri che, in concreto, l'appellante è stato incaricato di mansioni di livello qualitativo non inferiore a quelle proprie della posizione dell'aiuto corresponsabile ospedaliero.

In altri termini, i provvedimenti della USL non contraddicono le regole espresse dall'articolo 29, ma realizzano una particolare forma di "mobilità orizzontale", non definitiva, correlata a circostanze obiettive che impediscono di attuare in modo pieno la pretesa dell'appellante a svolgere le funzioni inerenti la specializzazione in medicina nucleare.

Con un secondo mezzo, l'appellante deduce che i provvedimenti non sono stati preceduti dai prescritti pareri dei coordinatori amministrativo e sanitario. La censura è infondata: legittimamente l'amministrazione ha evidenziato l'impossibilità di acquisire gli indicati pareri, poiché, all'epoca i titolari degli organi interessati erano assenti dal servizio per congedo ordinario.

Con un terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 81, comma 5 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in forza del quale “nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati”.

La censura è infondata: la norma ha un raggio di azione circoscritto, che concerne solo i medici posti ai vertici di strutture sanitarie affidate alla responsabilità primaria. Pertanto, la disposizione non può essere applicata agli aiuti.

Con un quarto mezzo, l'appellante sostiene la contraddittorietà tra la delibera n. 1202/1988, con cui la USL aveva reputato “non possibile privarsi dell'opera del Dott. Catino” e la successiva determinazione di assegnare l'interessato al Servizio di Radiologia.

La censura è priva di pregio: il provvedimento della USL, contestato in primo grado, si basa sulla obiettiva considerazione della impossibilità di attivare immediatamente il servizio di medicina nucleare e, dunque, non contraddice la determinazione volta ad utilizzare l'appellante per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla sua qualifica.

Con un quinto motivo, l'appellante deduce la violazione dell'articolo 62 del D.P.R. n. 761/1979 e dell'articolo 22 della legge n. 300/1970, che impongono di acquisire preventivamente il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, allorché si tratta di trasferire un dipendente che svolge incarichi presso le organizzazioni sindacali aziendali.

La censura è infondata, poiché, all'epoca, la normativa contenuta nella legge n. 300/1970 poteva trovare applicazione nell'ambito del rapporto di lavoro dei sanitari solo se recepita in appositi accordi sindacali.

Il richiamo all'articolo 62 del D.P.R. n. 761/1979 non è idoneo a smentire tale conclusione, perché la norma invocata dall'appellante non attribuisce alcun rilievo determinante al nulla osta sindacale.

Conclusivamente, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, *Sezione Quinta*, respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, liquidandole in lire quattromilioni;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2000, con l'intervento dei signori:

RAFFAELE IANNOTTA	- Presidente
STEFANO BACCARINI	- Consigliere
PAOLO BUONVINO	- Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO	- Consigliere
MARCO LIPARI	- Consigliere Estensore
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to Marco Lipari	F.to Raffaele Iannotta